

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2474 del 02/05/2024
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE E AUTORIZZAZIONE DI PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO PER CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: DOZZA (BO) TITOLARE: SOC. AGR.MAZZOLANI E BIAGI S.S. CODICE PRATICA N. BO23A0073
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2560 del 02/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno due MAGGIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE E AUTORIZZAZIONE DI PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO PER CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: DOZZA (BO)

TITOLARE: SOC. AGR.MAZZOLANI E BIAGI S.S.

CODICE PRATICA N. BO23A0073

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16

e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 998/2022 che con decorrenza dal 01/01/2023 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area con particolare riferimento all'incarico di funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli (ex Demanio idrico);

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

preso atto che la Regione Emilia-Romagna, con le modalità espresse dall'art.50 della L.R. n.7/2004, ha formalmente riconosciuto, a tutti coloro che ne hanno presentato regolare istanza, la concessione preferenziale ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 238/1999;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la Determinazione regionale n. 9867 del 05/10/2009 di concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea, con scadenza al 31/12/2015 (pratica B007A0150) rilasciata alla **Ditta AZ. AGRICOLA MAZZOLANI E BIAGI**, C.F. 02132380375:

- mediante un pozzo esistente costituito da una colonna di captazione in PVC di diametro di 165 mm, della profondità di 86,50 m, con un unico tratto filtrante da 74 a 86,50 m dal

p.c. in corrispondenza di uno strato di sabbie prevalenti, equipaggiato con un'elettropompa sommersa di potenza di 4 Kw, ubicato in comune di Dozza (BO), nel NCT del medesimo comune al Foglio 18 mappale 425;

- con una portata massima di **7 l/s** per complessivi **8.000 mc/anno**, ad uso irrigazione agricola di estensione di 7 ha occupati da colture a vigneto;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/217271 del 21/12/2023 (procedimento B023A0073), con la quale **SOC. AGR. MAZZOLANI E BIAGI S.S.**, C.F.: 02132380375:

- **ha chiesto la variante non sostanziale** alla concessione sopra richiamata, consistente nella sostituzione del pozzo sopra citato in quanto il pozzo in concessione non è più utilizzabile per danneggiamento irreparabile della colonna filtrante e insabbiamento dei filtri e contestuale perforazione di nuovo pozzo, sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Bologna al Foglio 18 mappale 427, nel punto di coordinate UTM RER X: 711457 Y: 916664, **alle medesime caratteristiche tecniche e costruttive del pozzo sopra citato;**

- **ha comunicato la riduzione** della portata massima di prelievo a **4,5 l/s;**

considerato che:

-l'istanza di variante è stata presentata successivamente alla scadenza naturale del titolo e pertanto viene accolta come rinnovo con variante e assoggettata al procedimento di rilascio di nuova concessione ordinaria, ai sensi degli artt. 6 e 27 del R.R. 41/2001 con autorizzazione di perforazione di nuovo pozzo, ai sensi dell'art. 16 del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione è "*irrigazione agricola*", ai sensi dell'art. 152 della L.R. n.3/1999 comma 1 e 2, lett. a), come dalle DGR citate in premessa;

considerato che le caratteristiche tecniche del prelievo e gli usi assentiti dalla concessione da rinnovarsi sono variati per:

- aggiornamento dei riferimenti catastali individuati nel Foglio 18 mappale 427

- variazione della titolarità in favore di SOC. AGR. MAZZOLANI E BIAGI S.S., C.F.: 02132380375, a seguito di
- riperforazione del pozzo per sostituzione di pozzo esistente alle **medesime caratteristiche tecniche e costruttive del pozzo sopra citato** a seguito di danneggiamento irreparabile della colonna filtrante e insabbiamento dei filtri;
- riduzione della portata di prelievo in **4,5 l/s**;
- variazione dei terreni soggetti a irrigazione in 6,4 ha occupati da vigneti, irrigati tramite impianto irriguo a goccia

considerato che la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR del 30 luglio 2007 n. 1191;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 26 in data 31/01/2024 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001 con Prot. n. PG/2024/3569 in data 10/01/2024 all'Ente Città Metropolitana di Bologna e al Consorzio della Bonifica Renana che pertanto, si intendono acquisiti in senso favorevole ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

verificato che i quantitativi richiesti non sono in eccesso rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016;

verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015, 2067/2015 e 2293/2021, la derivazione avviene nel corpo idrico sotterraneo "Conoidi Montane e Sabbie Gialle Orientali, codice 0660ER DET1 CMSG; caratterizzato da stato quantitativo buono e in assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; soggiacenza piezometrica compresa inferiore a 15 m dal p.c. e trend positivo; caratterizzato da subsidenza con velocità costante -2,5/0 mm/a nel periodo 2016-2021;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha impatto moderato e criticità bassa e pertanto non comporta un rischio ambientale (**attrazione**) per cui la derivazione è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione nel rispetto delle prescrizioni allegate;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la domanda di rinnovo con variante e autorizzazione di perforazione nuovo pozzo in sostituzione di pozzo esistente può essere accolta nel rispetto delle prescrizioni allegate nel presente atto, di cui si richiamano in particolare:

deve essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di importo € 195,00;
- delle integrazioni ai canoni pregressi di concessione per le annualità 2009 - 2023, per un importo di € 176,64, calcolato sulla base dei 8.000 mc e 7 l/s concessi con determinazione n. 9867 del 05/10/2009;
- del canone di concessione per l'anno corrente 2024 pari a € 37,97;
- dell'adeguamento del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 198,35;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio del rinnovo della concessione rilasciata con determinazione regionale n. 9867 del 18/10/2009, alle condizioni stabilite nel presente atto;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2024/79343 del 30/04/2024;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpa;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** a **SOC. AGR. MAZZOLANI E BIAGI S.S.**, C.F.: 02132380375, **il rinnovo con variante non sostanziale della concessione a derivare acqua pubblica sotterranea e di autorizzare la riperforazione di un pozzo per sostituzione di quello esistente, con le medesime caratteristiche di quello precedentemente concesso**, in comune di Dozza (BO), mediante il pozzo ubicato, sul terreno censito nel NCT del comune di Dozza (BO), al Foglio 18 mappale 427, riconosciuta con determinazione n. 9867 del 05/10/2009, alle seguenti condizioni:

a) il prelievo è stabilito con una portata massima di **4,5 l/s** e un volume annuo massimo di **8000 mc**, ad uso **irrigazione agricola**;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la scadenza della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2033**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a

questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il canone annuale per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è ricalcolato in **€ 37,97= per l'anno 2024**, , di cui è dovuto l'importo di **€ 23,73** a saldo dell'importo già versato di € 14,24, **che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n. 9867 del 18/10/2009, il Concessionario ha corrisposto le integrazioni del canone pregresso per gli anni dal 2009 al 2023 a cui sono aggiunti gli interessi legali dovuti alla data odierna per un totale di **€ 176,64**, per il prelievo concesso con determinazione n. 9867 del 05/10/2009 di 8.000 mc/a, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del R.R. 41/2001, importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2024, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT

alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2024, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è **fissata** in € 250,00=, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015 ed ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 51,65=, in sede di determinazione n. 9867 del 05/10/2009, **per un importo aggiuntivo di € 198,35=**, importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna" ;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è **soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

11) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata a **SOC. AGR. MAZZOLANI E BIAGI S.S.**, C.F.: 02132380375.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

Il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo "Conoidi Montane e Sabbie Gialle Orientali, codice 0660ER DET1 CMSG", mediante il pozzo ubicato sul terreno censito nel NTC del comune di Dozza (BO) al Foglio 18 mappale 427 nel punto di coordinate geografiche UTM RER: X: 711457 Y: 916664, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

l'opera di presa è costituita da un pozzo profondo 86,50 m dal p.c., costituito da una colonna di captazione di diametro di 165 mm in PVC fino a fondo pozzo, con un unico tratto filtrante da 74 a 86,50 m dal p.c. in corrispondenza di uno strato di sabbie prevalenti;

la captazione avviene tramite una elettropompa sommersa SCARABELLI di potenza di 4 Kw, regolata alla massima portata di 4,5 l/s; con tubo di mandata di 51 mm su cui sarà inserito il dispositivo per le misure dei volumi di prelievo;

Il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **4,5 l/s** per complessivi **8.000 mc/anno**.

La risorsa è utilizzata ad uso irrigazione agricola di un terreno di estensione di 6,4 ha occupato da colture a vigneto, mediante impianto irriguo a pioggia. Tale uso è assimilabile a "Irrigazione Agricola", di cui all'art. 152, comma 1, lettera a), della L.R. 3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

Il monitoraggio dei prelievi effettuati avviene tramite contatore volumetrico collocato sulla tubazione di mandata;

Art.1bis

Prescrizioni di perforazione del nuovo pozzo in sostituzione di quello esistente

La perforazione del nuovo pozzo, che verrà realizzato in sostituzione del preesistente pozzo con le stesse

caratteristiche e nelle immediate vicinanze, sarà sottoposta alle seguenti prescrizioni:

A) Durante l'esecuzione dei lavori la ditta richiedente dovrà osservare tutte le norme di sicurezza intese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dagli articoli 13 e 15 del D.P.R.07.01.1956 n. 164; una volta completati i lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo dovranno essere provviste di coperture, secondo quanto previsto dall'art.10 del D.P.R.27.04.1955 n.547.

B) In particolare la ditta dovrà scrupolosamente osservare le norme del D.Lgs.19.9.1994 n°626 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; nonché le norme del D. Lgs.14.8.1996 n° 494 concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

C) I materiali di rifiuto provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere depositati su terreno di proprietà della ditta richiedente, o conferiti in discariche autorizzate.

D) Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere l'immediata sospensione, avvertendo la Città Metropolitana di Bologna - Ufficio Attività Estrattive per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

E) Si prescrive che il pozzo capti da una sola falda e che non metta in comunicazione fra loro le falde attraversate per evitare il diffondersi di eventuali inquinanti. In particolare dovranno essere adottate le seguenti norme:

F) qualora in sede di perforazione del pozzo venga usato il tubo di manovra, l'intercapedine fra la parete dello scavo (il tubo di manovra verrà via via recuperato) e la tubazione di rivestimento definitiva dovrà essere drenata in corrispondenza della zona della fenestrazione; il resto dell'intercapedine dovrà essere cementato con boiaccia di cemento iniettata a pressione procedendo dal basso verso l'alto, evitando la formazione di ponti e zone vuote. Per impedire che la boiaccia di cemento vada ad intasare il drenaggio, su questo, prima della cementazione, si potrà depositare un idoneo spessore di sabbia;

G) qualora in sede di perforazione il tubo di manovra venga lasciato in sito con funzioni di tubazione di rivestimento definitiva, la realizzazione della fenestratura verrà effettuata solo a perforazione avvenuta in corrispondenza della falda da captare;

H) occorre comunque impedire l'ingresso delle acque superficiali nel sottosuolo, ed a tale scopo si prescrive l'impermeabilizzazione, a piano campagna, della zona circostante il pozzo per una superficie di almeno 4 mq. e la chiusura della testata del pozzo;

I) il coperchio del pozzo dovrà essere dotato di un foro del diametro di mm.25 chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito. L'equipaggiamento del pozzo dovrà essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua;

L) entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di variante non sostanziale alle opere di presa (perforazione del pozzo), la Ditta concessionaria dovrà provvedere al tombamento del pozzo preesistente non più funzionante secondo le modalità e le istruzioni che saranno impartite da questo Servizio ai sensi dell'art.35 del R.R.41/01. Dell'avvenuta cementazione dovrà esserne data comunicazione scritta entro il predetto termine;

M) di dare atto che, a carico del titolare dell'autorizzazione (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) rimangono gli adempimenti relativi alla Legge n. 464 del 04/08/84, per perforazioni che superano i 30 metri di profondità, ossia l'obbligo di comunicare, entro trenta giorni dalla data di inizio dei lavori e, entro trenta giorni dalla loro ultimazione, i dati acquisiti nell'indagine a: *APAT - Servizio Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo - Geologia Applicata ed Idrogeologia - Via Vitaliano Brancati, n.48, 00144 ROMA*, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile dal sito internet www.apat.gov.it. Agli inadempienti sarà irrogata una sanzione amministrativa da € 258,23 a € 2582,28;

N) qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.) i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone comunicazione immediata a questo Servizio. Il titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento autorizzativo di specie (variante);

O) ogni eventuale modificazione della disponibilità e titolarità delle opere autorizzate, dovrà essere preventivamente comunicata ed assentita dal Servizio.

Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche di controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare dovrà comunicare a questo Servizio:

- la data di inizio dei lavori di perforazione con preavviso di almeno dieci giorni;

- la data prevista per il completamento dell'opera di captazione (posa in opera della colonna filtrante) con non meno di tre giorni di anticipo;

- l'esito della perforazione entro trenta giorni dalla data di completamento dei lavori.

Art.1ter

Prescrizioni di chiusura del pozzo pre-esistente e non più utilizzato

Tombamento del pozzo

1. rimozione dei manufatti tecnologici eventualmente presenti all'interno del pozzo: tubazioni, pompe, cavi etc.;

2. lavaggio e pistonaggio del pozzo fino alla profondità di perforazione; misura del livello statico della falda dopo un opportuno periodo di attesa sufficiente al ripristino delle condizioni idrostatiche;

3. al fine di impedire il movimento verticale dell'acqua, sia all'interno del pozzo che nello spazio anulare compreso tra il foro e la camicia di rivestimento, dovranno essere eseguite le seguenti operazioni:

1. dal fondo pozzo al tetto dell'acquifero drenato si dovrà procedere al riempimento completo del tubo di rivestimento con una miscela bentonitica in grani. In corrispondenza dei tratti non filtranti, potrà essere usata boiaccia cementizia mista a bentonite. La cementazione della miscela dovrà essere tale da prolungarsi, senza segregazioni, all'interno del tubo, per l'intera lunghezza interessata;

2. la miscela bentonitica dovrà essere pompata con pressione sufficiente, dal basso verso l'alto, partendo da fondo pozzo, attraverso un tubo di lunghezza e di diametro adeguato, provvisto all'estremità di un idoneo tampone o packer, ove possibile. Quest'ultimo dovrà essere ben posizionato al di sopra del tetto dell'acquifero drenato. Il materiale di iniezione dovrà essere sufficientemente fluido per passare attraverso i filtri della colonna e penetrare, fino a intasamento, sia nel dreno interposto con il foro, sia parzialmente nell'acquifero;

3. dal tetto dell'acquifero drenato fino a bocca pozzo (vedi punto successivo) si procederà al riempimento della tubazione con boiaccia cementizia iniettata dal basso verso l'alto;

4. la parte superiore, terminale della colonna di captazione dovrà essere rimossa per almeno 1,5 metri, provvedendo ad effettuare uno scavo di opportune dimensioni, maggiore del diametro di perforo. Sul fondo del medesimo, in continuità con la cementazione della colonna, si realizzerà una soletta per uno spessore di almeno 0,5 metri. Successivamente, fino al piano campagna, si dovrà realizzare una copertura, conformemente alla destinazione d'uso finale del terreno e provvedere ad un idonea regimazione delle acque superficiali;

4. In caso di pozzi tubolari in cemento di grande diametro e bassa profondità captanti falde freatiche superficiali, procedere al riempimento del pozzo con miscela di materiale granulare di piccolo diametro, inerte, certificato, proveniente da cave autorizzate. E' vietato utilizzare materiale di rifiuto e/o proveniente da demolizioni.

Comunicazioni

5. Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, la ditta dovrà comunicare al Servizio la data di inizio delle operazioni di tombamento con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi;

6. Alla fine dei lavori dovrà essere trasmessa una Relazione Tecnica di fine lavori e di asseverazione alle

prescrizioni di chiusura, a firma congiunta del titolare di concessione e della ditta esecutrice.

7. Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare le modalità di esecuzione del tombamento del pozzo, per impedimenti strutturali del pozzo o per limitate condizioni operative di cantiere, tali variazioni dovranno essere adeguatamente illustrate (anche con video ispezione) e motivate nella Relazione Tecnica di fine lavori e di asseverazione alle prescrizioni di chiusura trasmessa al Servizio.

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

Il Concessionario deve installare sulla tubazione di mandata della pompa sommersa idoneo contatore di volume di prelievo e trasmettere all'amministrazione concedente i dati di volume di prelievo, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.)

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare

il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi DGR n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2033.**

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2033**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli

art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto di € 12,00.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.